

**DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2017
870/2017/E/EEL**

DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DA ALTA ENERGIA NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVI ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE 105634277, 116259812, 123433307, 123449965, 125878454, 136647734, 136650038, 138453861, 138454223, T0708744

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 21 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;

- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità 4725 dell’8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Alta Energia S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all’Autorità dieci reclami, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) il ritardo nella messa a disposizione di nuovi preventivi per la connessione a seguito delle richieste di modifica di precedenti preventivi messi a disposizione dal medesimo gestore.
2. I reclami sono stati presentati all’Autorità in data 29 agosto 2017 (prot. Autorità 28336 del 1 agosto 2017), per la pratica di connessione 138454223, in data 6 settembre 2017 (prot. Autorità 28893, del 7 settembre 2017), per la pratica di connessione 123449965, in data 7 settembre 2017 (prot. Autorità 29375, 29372, 29248, 29360, 29363, 29373, dell’11 settembre 2017, prot. Autorità 28895 e 28896 del 7 settembre 2017), rispettivamente per le pratiche di connessione 105634277, 116259812, 136647734, 136650038, 138453861, T0708744, 123433307, 125878454 ;
3. l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione con note del 24 ottobre 2017 (prot. Autorità 34830, 34824 e 34832), rispettivamente per le pratiche di connessione 123433307, 123449965 e 125878454, con note del 25 ottobre 2017 (prot. Autorità 34866, 34865, 34860, 34861, 34863, 34854 e 34864), rispettivamente per le pratiche di connessione 105634277, 116259812, 136647734, 136650038, 138453861, 138454223, T0708744;
4. il gestore, in relazione ai suindicati reclami, ha presentato le proprie memorie difensive in data 12 ottobre 2017 (prot. Autorità 33353 del 13 ottobre 2017), in riferimento alla pratica 138454223, in data 19 ottobre 2017 (prot. Autorità n. 34406, e Autorità 34407 del 20 ottobre 2017), in riferimento alle pratiche 125878454 e 123433307, e in data 20 ottobre 2017 (prot. Autorità 34578 del 23 ottobre 2017 e 34699, 34577, 34576, 34580, 34575, del 24 ottobre 2017), rispettivamente per le pratiche di connessione 105634277, 136647734, 136650038, 138453861, T0708744, 116259812.
5. in data 28 novembre 2017, la Direzione Mercati Energia all’Ingresso e Sostenibilità Ambientale, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina;
6. in considerazione della sostanziale affinità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i dieci reclami presentati da Alta Energia in relazione alle pratiche di connessione 105634277, 116259812, 123433307, 123449965,

125878454, 136647734, 136650038, 138453861, 138454223, T0708744, possono costituire oggetto di trattazione congiunta.

QUADRO NORMATIVO:

7. Ai fini della risoluzione delle presenti controversie rilevano le seguenti disposizioni del Testo Integrato Connessioni Attive (di seguito: TICA), Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 99/08:
 - a) l'articolo 2, comma 4, lettera a), secondo, cui per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione;
 - b) l'articolo 7, comma 1, alla cui stregua il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione da parte del gestore di rete è pari al massimo a 20 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW. Il medesimo articolo 7, comma 1, prevede, inoltre, che, nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete è incrementato di 15 giorni lavorativi ,qualora il medesimo gestore ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche di messa a disposizione del preventivo;
 - c) l'articolo 7, comma 5, ai sensi del quale il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo per la connessione entro il termine di accettazione del medesimo preventivo. In questi casi, il gestore di rete, entro le medesime tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto a evidenziarne le motivazioni;
 - d) l'articolo 7, comma 8, il quale stabilisce che il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo per la connessione già accettato. In questi casi, tra l'altro, il gestore di rete, entro le medesime tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto a evidenziarne le motivazioni;
 - e) l'articolo 14, comma 1, secondo cui, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga secondo le tempistiche previste dal TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;

- f) l'articolo 40, comma 5, per cui gli indennizzi automatici previsti dal TICA sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete, entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è invece aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

Pratica di connessione con codice di rintracciabilità 105634277

8. In data 1 ottobre 2015, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Cianciarecchia, nel Comune di Avigliano (PZ);
9. in data 14 ottobre 2015, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore a quello a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
10. in data 16 novembre 2015, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il primo preventivo per la connessione;
11. in data 28 dicembre 2015, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo indicava la richiesta di *“spostamento dell'impianto di produzione su Avigliano[...] (riducendo la distanza dal punto di inserimento) e richiesta di soluzione congiunta con la pratica 78797363”*;
12. il 15 gennaio 2016, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
13. il 17 febbraio 2016, il gestore ha, dunque, messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione.

Pratica di connessione con codice di rintracciabilità 116259812

14. In data 4 maggio 2016, il reclamante ha presentato al gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, richiesta di modifica di un preventivo, prima dell'accettazione dello stesso. Il primo preventivo messo a disposizione dal gestore, identificato con codice di rintracciabilità 116259812, si riferiva alla connessione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel Comune di Cancellare (PZ);
15. in data 23 giugno 2016, il gestore ha, quindi, messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 116259812;
16. in data 9 agosto 2016, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata "*data la costruzione di 5,6 km di cavo aereo da costruire e le numerose autorizzazioni da acquisire*" e pertanto è stato richiesto "*lo spostamento su un nuovo sito, il quale dista pochi metri dalla MT Sat Nord [linea di media tensione della rete di distribuzione interessata dalla connessione dell'impianto di produzione, NDR], ottimizzando la soluzione tecnica*";
17. in data 26 agosto 2016, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del terzo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
18. in data 27 settembre 2016, il gestore ha, dunque, messo a disposizione del reclamante il terzo preventivo per la connessione.

Pratica di connessione con codice di rintracciabilità 123433307

19. In data 31 maggio 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Spinamara, nel Comune di Avigliano (PZ);
20. in data 24 giugno 2016, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;

21. in data 20 luglio 2016, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 123433307;
22. in data 24 novembre 2016, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata “*data la costruzione di circa 5,8 km di cavidotto e le numerose autorizzazioni da acquisire per allacciare l'impianto*” e pertanto è stato richiesto “*lo spostamento su un nuovo sito, il quale dista pochi metri dalla MT Ilpa [linea di media tensione interessata dalla connessione dell'impianto di produzione, NdR], ottimizzando la soluzione tecnica*”;
23. il 25 novembre 2016, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
24. il 3 gennaio 2017, il gestore ha, dunque, messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione.

Pratica di connessione con codice di rintracciabilità 123449965

25. In data 31 maggio 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Serra della Nocella, nel Comune di Maschito (PZ);
26. in data 15 giugno 2016, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
27. in data 19 luglio 2016, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 123449965;
28. il 21 settembre 2016, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo prima dell'accettazione del medesimo preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata “*data la soluzione tecnica irrealizzabile (circa*

7 km di cavo aereo)” e pertanto è stato richiesto *“lo spostamento a Filiano, ottimizzando la soluzione tecnica”*;

29. in data 18 ottobre 2016, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell’articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell’impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
30. il 14 novembre 2016, il gestore ha, dunque, messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione.

Pratica di connessione con codice di rintracciabilità 125878454

31. In data 1 luglio 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Fontana Quercia, nel Comune di Oppido Lucano (PZ);
32. in data 21 luglio 2016, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell’articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell’impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
33. in data 22 agosto 2016, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 125878454;
34. il 24 ottobre 2016, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo prima dell’accettazione del medesimo preventivo ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata considerando che *“la soluzione tecnica prevede la costruzione di 4,5 km di cavo aereo, con immense difficoltà per l’autorizzazione”* e pertanto è stato richiesto *“lo spostamento su Acerenza”*;
35. il 21 novembre 2016, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell’articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell’impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;

36. in data 13 dicembre 2016, il gestore ha, dunque, messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione.

Pratica di connessione con codice di rintracciabilità 136647734

37. In data 29 novembre 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Masseria Romaniello, nel Comune di Potenza;
38. in data 22 dicembre 2016, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
39. il 19 gennaio 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 136647734;
40. in data 23 marzo 2017, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata "*vista la soluzione tecnica onerosa (1.900 m di cavo MT)*" e pertanto è stato richiesto "*lo spostamento su Cancellara [...], in modo da ottimizzare la soluzione tecnica*";
41. in data 20 aprile 2017, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
42. il 16 maggio 2017, il gestore ha, dunque, messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione.

Pratica di connessione con codice di rintracciabilità 136650038

43. In data 29 novembre 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Masseria Pedio, nel Comune di Potenza;

44. in data 22 dicembre 2016, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
45. in data 20 gennaio 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 136650038;
46. il 21 marzo 2017, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo prima dell'accettazione del medesimo preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata "*data la soluzione tecnica onerosa*" e pertanto è stato richiesto "*lo spostamento dell'impianto su Vaglio [...], ottimizzando la soluzione tecnica*";
47. in data 29 marzo 2017, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
48. in data 10 maggio 2017, il gestore ha, dunque, messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione.

Pratica di connessione con codice di rintracciabilità 138453861

49. In data 20 dicembre 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Serra della Nocella, nel Comune di Maschito (PZ);
50. in data 19 gennaio 2017, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;

51. in data 24 gennaio 2017, il gestore ha messo, quindi, a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 138453861;
52. in data 28 marzo 2017, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo prima dell'accettazione del medesimo preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata "*vista la soluzione tecnica del tutto insostenibile e altamente onerosa per un impianto minieolico (oltre 6,4 km)*" e pertanto è stato richiesto "*lo spostamento su Venosa [...], sito prossimo alla linea MT Carmelo*" (linea in media tensione della rete di distribuzione interessata dalla connessione dell'impianto di produzione);
53. il 27 aprile 2017, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
54. il 22 maggio 2017, il gestore ha, dunque, messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione.

Pratica di connessione con codice di rintracciabilità 138454223

55. In data 20 dicembre 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Serra della Nocella, nel Comune di Maschito (PZ);
56. in data 19 gennaio 2017, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
57. in data 24 gennaio 2017, il gestore ha messo, quindi, a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 138454223;
58. in data 28 marzo 2017, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo prima dell'accettazione del medesimo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata "*vista la soluzione tecnica del tutto insostenibile e altamente onerosa per un impianto minieolico (oltre 6,4 km)*" e pertanto è stato richiesto

“lo spostamento su Venosa [...], sito prossimo alla linea MT Carmelo” (linea in media tensione della rete di distribuzione interessata dalla connessione dell'impianto di produzione);

59. in data 27 aprile 2017, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
60. in data 22 maggio 2017, il gestore ha, dunque, messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione.

Pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0708744

61. In data 18 aprile 2014, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Cigliano, nel Comune di Barile (PZ);
62. in data 8 maggio 2014, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
63. in data 11 giugno 2014, il gestore ha, quindi, messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità T0708744;
64. in data 25 luglio 2014, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata per *“decorrenza del contratto dei diritti di superficie”* e pertanto è stata richiesta la *“delocalizzazione su Ginestra”*;
65. in data 26 agosto 2014, il gestore ha informato il reclamante, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, che, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;

66. il 12 settembre 2014, il gestore ha, dunque, messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

64. Il reclamante, con riferimento alle dieci pratiche di connessione oggetto di reclamo, afferma che la comunicazione del gestore di incremento dei tempi per la messa a disposizione del nuovo preventivo, *“oltre ad essere del tutto ingiustificata ed illegittima, è altresì palesemente illecita. Infatti, la richiesta di modifica avanzata dalla reclamante – finalizzata a delocalizzare l’impianto – non ha comportato al gestore alcuna necessità di realizzare, rifare, adeguare o potenziare linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione: ciò trova piena conferma nel fatto che l’unica e positiva differenza riscontrabile nella circostanza per cui il “nuovo” preventivo, rispetto al preventivo originario, presenta una STMG [Soluzione Tecnica Minima Generale per la connessione, NdR] di connessione più vantaggiosa in quanto – grazie alla modifica richiesta della reclamante – è stato possibile ridurre notevolmente le opere di elettrodotto necessarie a connettere l’impianto alla rete”*; afferma, inoltre, il reclamante che ciò *“è stato ampiamente e positivamente condiviso e riconosciuto nella deliberazione 337/2017/E/eel”*.

66. Pertanto, il reclamante chiede che gli venga corrisposto l’indennizzo automatico, da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA:

- con riferimento alla pratica di connessione 105634277, a partire dal 28/01/2016 e fino al 17/02/2016;
- con riferimento alla pratica di connessione 116259812 a partire dal 07/09/2016 e fino al 27/09/2016;
- con riferimento alla pratica di connessione 123433307 a partire dal 13/12/2016 e fino al 03/01/2017;
- con riferimento alla pratica di connessione 123449965, a partire dal 21/10/2016 e fino al 14/11/2016;
- con riferimento alla pratica di connessione 125878454, a partire dal 24/10/2016 e fino al 13/12/2016;
- con riferimento alla pratica di connessione 136647734, a partire dal 21/04/2017 e fino al 15/05/2017, oltre ad 1 (uno) giorno di ritardo nell’emissione del preventivo del 16/05/2017;
- con riferimento alla pratica di connessione 136650038, a partire dal 18/04/2017 e fino al 10/05/2017;
- con riferimento alla pratica di connessione 138453861, a partire dal 28/04/2017 e fino al 22/05/2017, oltre ad 1 (uno) giorno di ritardo nell’emissione del preventivo del 22/05/2017”;
- con riferimento alla pratica di connessione 138454223, a partire dal 28/04/2017 e fino al 22/05/2017;

- con riferimento alla pratica di connessione T0708744, a partire dal 23/08/2014 e fino al 16/09/2014.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

Pratiche di connessione con codice di rintracciabilità 105634277, 116259812, 123449965 e 136650038

67. Il gestore afferma che le pratiche di connessione non sono nella titolarità del reclamante, bensì intestate ad un soggetto terzo e che quindi il reclamante sarebbe privo di legittimazione attiva.

Pratiche di connessione con codice di rintracciabilità 123433307, 125878454, 136647734, 138453861, 138454223 e T0708744

68. Il gestore afferma che:

- *“le previsioni del TICA in merito all’incremento di tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione, trovano applicazione per ogni richiesta di preventivo che prevede la realizzazione, il rifacimento, l’adeguamento o il potenziamento di linee elettriche al livello di tensione superiore a quello di connessione, sia essa contenuta in una domanda di connessione che in una richiesta di modifica di un preventivo emesso”;*
- *“Il TICA stabilisce che se il gestore di rete prevede una soluzione tecnica che implica qualsiasi tipo di intervento (realizzazione, rifacimento, adeguamento o potenziamento) sulla rete a livello di tensione superiore rispetto a quello a cui è prevista la connessione, aumenta il tempo di messa a disposizione del preventivo. D’altro canto, qualora paradossalmente fosse ritenuta legittima la [...] tesi [del reclamante, NdR], verrebbe sconfessata la ratio stessa che sta all’origine dell’art. 7, comma 1, del TICA”;*

69. il gestore evidenzia, inoltre, che:

- le soluzioni tecniche fornite nei due preventivi relativi a ciascuna delle sei pratiche di connessione in questione prevedevano interventi sulla rete elettrica avente tensione superiore (media tensione) a quella a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione (bassa tensione);
- l’incremento delle tempistiche, previsto dall’articolo 7, comma 1, del TICA, per la messa a disposizione del preventivo *“si giustifica per la maggiore complessità di tali interventi rispetto a quelli che riguardano il solo livello della tensione di connessione, in quanto occorre di volta in volta verificare le conseguenze che ogni singolo intervento, richiesto o da prevedere, determina non solo sulla rete di bassa tensione ma anche sulla rete di tensione superiore”;*

70. il gestore, infine, evidenzia che il *“TICA non prevede affatto che la maggiorazione della tempistica sia limitata al momento della domanda di*

connessione ovvero nel caso in cui non vengano variate le opere sulla rete di tensione superiore rispetto a quelle già previste nel preventivo oggetto di modifica (situazione peraltro nel caso in esame non sussistente dato che le opere di rete sono variate), atteso che l'articolo del TICA, lapalissiano nella sua formulazione, stabilisce che, nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete è incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi". Pertanto ogni qual volta sia previsto un intervento sulla rete di tensione superiore va applicata la maggiorazione dei termini, ciò appunto per consentire l'analisi sopraddetta".

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

71. La regolazione applicabile alle presenti controversie e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, del TICA, prevede che al gestore di rete siano concessi 15 giorni lavorativi in più, rispetto al periodo di tempo normalmente previsto dalla regolazione, al fine di predisporre un preventivo per la connessione che *"implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione"*; la ratio di detta previsione è che l'elaborazione di una soluzione tecnica di connessione più complessa, che interessi, cioè, parti della rete a un livello di tensione superiore a quello a cui sia erogato il servizio di connessione, necessiti di un tempo maggiore rispetto a quello necessario per elaborare un progetto di un impianto di rete per la connessione comprendente elementi al solo livello della tensione di connessione, considerato, generalmente, di più semplice progettazione;
72. ed invero, nelle fattispecie oggetto dei dieci reclami in questione, tutti i preventivi per la connessione elaborati dal gestore prevedono la realizzazione di elementi di rete in media tensione, a un livello più elevato, quindi, della bassa tensione, cui il TICA prevede sia erogato il servizio di connessione per gli impianti di produzione associati alle medesime pratiche di connessione;
73. tuttavia, è opportuno rilevare che, mentre l'elaborazione dei primi preventivi per la connessione (oggetto delle successive richieste di modifica ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 8, del TICA) richiedeva, da parte del gestore, l'individuazione e la predisposizione *ex novo* della soluzione tecnica, i successivi preventivi risultavano invece pressoché identici a quelli precedentemente adottati, dal momento che il reclamante aveva richiesto solo lo spostamento dell'impianto di produzione, avvicinandolo alle linee elettriche già esistenti della rete di distribuzione interessate dalle connessioni. In particolare, tutti i dieci nuovi preventivi non prevedono modifiche del punto di inserimento sulla rete esistente - e quindi non modificano l'impatto

- sulla rete esistente già valutato in sede di primo preventivo -, ma prevedono solamente una rilevante riduzione delle linee in media tensione da realizzare e necessarie alla connessione degli impianti di produzione;
74. quindi, il gestore, per la predisposizione di tali preventivi per la connessione, non ha dovuto effettuare alcuna nuova progettazione, che implicasse la “realizzazione, il rifacimento, l’adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione”, poiché tale attività era già stata posta in essere allorché sono stati predisposti i precedenti preventivi, per i quali il gestore aveva correttamente beneficiato dell’incremento di 15 giorni lavorativi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del TICA.
 75. Pertanto, considerata l’estrema semplicità della modifica da predisporre nei nuovi preventivi per la connessione, l’utilizzo, da parte del gestore, dei 15 giorni lavorativi aggiuntivi per elaborare i nuovi preventivi appare del tutto sproporzionato e ingiustificato;
 76. inoltre, in relazione al fatto che il gestore, nel predisporre i nuovi preventivi per la connessione, abbia dovuto verificare che non fossero intervenute modifiche della condizione della rete nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste di modifica e l’elaborazione dei ridetti preventivi, si osserva che tale attività non rientra tra i motivi che consentono l’incremento del tempo di messa a disposizione di un preventivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del TICA; infatti, tale verifica prescinde del tutto dalla la realizzazione, rifacimento, adeguamento o potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione;
 77. in conclusione, sulla base delle sopraesposte motivazioni, meritano accoglimento le richieste del reclamante di vedersi riconosciuti gli indennizzi automatici previsti dalla vigente regolazione per il ritardo nella messa a disposizione dei preventivi di connessione alla rete

DELIBERA

1. di accogliere i reclami presentati da Alta Energia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alle pratiche di connessione 105634277, 116259812, 123433307, 123449965, 125878454, 136647734, 136650038, 138453861, 138454223, T0708744;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di corrispondere ad Alta Energia S.r.l., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione:
 - a. gli indennizzi automatici previsti dall’articolo 14, comma 1, del TICA:
 - con riferimento alla pratica di connessione 105634277, per il ritardo di 15 giorni lavorativi;

- con riferimento alla pratica di connessione 116259812, per il ritardo di 14 giorni lavorativi;
 - con riferimento alla pratica di connessione 123433307, per il ritardo di 6 giorni lavorativi;
 - con riferimento alla pratica di connessione 123449965, per il ritardo di 15 giorni lavorativi;
 - con riferimento alla pratica di connessione 125878454, per il ritardo di 14 giorni lavorativi;
 - con riferimento alla pratica di connessione 136647734, per il ritardo di 15 giorni lavorativi;
 - con riferimento alla pratica di connessione 136650038, per il ritardo di 13 giorni lavorativi;
 - con riferimento alla pratica di connessione 138453861, per il ritardo di totali 15 giorni lavorativi;
 - con riferimento alla pratica di connessione 138454223, per il ritardo di 15 giorni lavorativi;
 - con riferimento alla pratica di connessione T0708744, per il ritardo di 14 giorni lavorativi;
- b. gli indennizzi automatici, previsti dall'articolo 14, comma 1, del TICA, maggiorati secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 5, del TICA:
- con riferimento alla pratica di connessione 123449965, per il ritardo ulteriore di 2 giorni lavorativi;
 - con riferimento alla pratica di connessione 138453861, per il ritardo ulteriore di 1 giorno lavorativo;
 - con riferimento alla pratica di connessione 138454223, per il ritardo ulteriore di 1 giorno lavorativo;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni